



COMUNE DI OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

Regolamento recante la disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione mercati (art. 1, commi 816-847, Legge n. 160/2019)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2021

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della citata L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della citata L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 269 del 20/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel Regolamento sull'applicazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 12/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari vigenti per l'anno 2020 e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi, nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o portata in compensazione secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.